

REGOLAMENTO INTERNO
DEL
FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA DEL TERZIARIO
FONDO TERZIARIO S.r.l. Consortile

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1
(Finalità)

- 1.1 Il presente Regolamento è redatto in conformità a quanto previsto nello Statuto del Fondo di Garanzia del Terziario s.r.l. consortile (di seguito solo Fondo Terziario) ed ha la finalità di disciplinare l'attuazione delle norme statutarie.

Art. 2
(Scopo)

- 2.1 In base all'art. 5 dello Statuto, il presente Regolamento contiene le disposizioni inerenti:
- a) le modalità ed i criteri di utilizzazione delle proprie risorse;
 - b) i criteri per la gestione del Fondo e le tipologie di beni, strumenti finanziari ed altri valori in cui è possibile investire le risorse costituenti il Fondo stesso;
 - c) la struttura ed il modello organizzativo ed operativo della Società;
 - d) quant'altro necessario per la gestione e l'incremento del Fondo.

Art. 3
(Oggetto)

- 3.1 In riferimento all'alternativa prevista dall'art. 5.1 dello Statuto – in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la destinazione delle risorse agli interventi di cogaranzia e controgaranzia previsti dal precedente art. 4 comma 1, ai sensi dell'art. 13 comma 20 del D.L. n. 269/2003 – le risorse del Fondo vengono destinate alla prestazione, in generale, dei servizi a favore dei Confidi soci previsti dal medesimo precedente art. 4 comma 1 dello Statuto, ai sensi dell'art. 1 comma 882 della Legge 296/2006.
- 3.2 L'eventuale successiva e diversa deliberazione assembleare rispetto all'attivazione degli interventi di cogaranzia e controgaranzia su indicati, comporterà – da quel momento – il venir meno della validità ed efficacia delle norme del presente Regolamento, contenute nel successivo titolo II, concernenti le modalità ed i criteri di utilizzazione delle proprie risorse: e la necessità di predisposizione ed approvazione di un nuovo Regolamento, che tenga conto della situazione sopravvenuta.

Art. 4
(Procedura di approvazione del Regolamento)

- 4.1 In attuazione della previsione di cui agli artt. 22 lettera j) e 14 lettera f) dello Statuto, il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Terziario è approvato dalla prima Assemblea dei soci utile con la maggioranza di cui all'art. 19.2 dello Statuto.

TITOLO II
MODALITA' E CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 5

(Servizi ammessi a contribuzione)

- 5.1 Sono ammessi a contribuzione:
- a) i servizi a favore dei singoli Confidi soci, ai fini della loro riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo ed attinenti, più in generale, alla complessiva attività svolta dagli stessi in base alla normativa primaria e secondaria di settore;
 - b) i servizi, di interesse generale, che abbiano contenuti e scopi di oggettivo rilievo ed utilità a favore del Sistema dei Confidi aderenti a Federascomfidi.
- 5.2 Le richieste di contribuzione ai servizi presentate dai Confidi, definite al successivo art. 7, sono valutate dal Consiglio di Amministrazione, che, una volta verificata la possibilità di erogazione del contributo, stabilisce:
- a) l'ammontare della copertura dei costi principali e accessori del servizio presentato;
 - b) la validità temporale – che può essere prorogata su richiesta dei Confidi – per l'utilizzo delle risorse stanziate.
- 5.3 Il Fondo Terziario può assumere e mantenere – nell'interesse dei singoli Confidi soci – l'organizzazione, il coordinamento, il monitoraggio e il controllo dell'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 5.1 lettera a) ammessi a contribuzione ed a tal fine provvederà:
- ad accettare, qualora il Confidi lo richieda, l'espletamento diretto dell'incarico, con l'indicazione del valore del corrispettivo da imputare in detrazione alla disponibilità delle residue risorse del Fondo, destinabili a contribuzione del Confidi interessato;
 - a monitorare che l'attività espletata sia in linea con il progetto ammesso alla contribuzione rimborsando a favore del singolo Confidi quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Il Fondo Terziario presenterà all'attenzione dei Confidi soci, qualora richiesto, un elenco dei possibili soggetti fornitori di servizi, che agiranno sulla base di specifiche convenzioni finalizzate a garantire contestualmente qualità e competenza del servizio reso e condizioni economiche di maggior vantaggio.
- 5.5 I servizi di cui al precedente art. 5.1 lettera b), possono essere svolti:
- a) o direttamente dal Fondo Terziario;
 - b) o su incarico conferito dal Fondo Terziario a soggetto terzo, incluso Federascomfidi.
- 5.6 Tra i servizi resi direttamente dal Fondo Terziario ai sensi del precedente punto 5.5 lettera a) sono compresi, anche, quelli erogati a favore di Federascomfidi.

Art. 6

(Criteri di contribuzione)

- 6.1 Per l'utilizzo di cui al precedente punto 5.1, le risorse del Fondo saranno impegnate, al netto della quota di spese di gestione ed amministrative di cui al successivo art. 8.1, in via ordinaria:
- a) per il 70% a fronte di servizi a favore dei singoli Confidi soci;
 - b) per il 30% a fronte di servizi a favore del Sistema dei Confidi aderenti a Federascomfidi.
- 6.2 L'ammontare delle risorse:
- per le finalità di cui al precedente punto 6.1 lettera a), sarà contenuta – per ogni Confidi – nel rispetto del limite di un importo complessivo pari al 70% dell'importo totale della contribuzione dallo stesso versata al Fondo, dal momento della sua iscrizione, al netto delle somme già percepite; in caso di fusione tra due Confidi soci, il limite si intende pari alla somma dell'importo totale della contribuzione versata al Fondo dai due Confidi interessati dalla fusione al netto delle somme percepite;

- per le finalità di cui al precedente punto 6.1 lettera b), sarà limitata alla percentuale rispetto alla quota del 30% complessiva di risorse del Fondo disponibili. Qualora le risorse destinate non fossero utilizzate queste potranno essere utilizzate negli anni successivi, per la medesima finalità.

Art. 7

(Modalità di ammissione al contributo)

- 7.1 Per i servizi di cui al precedente art. 5.1 lettera a), la relativa richiesta di contribuzione viene presentata dal Confidi interessato con comunicazione scritta trasmessa all'attenzione del Presidente del Fondo Terziario, che provvederà a sottoporla a valutazione del primo Consiglio di Amministrazione utile, corredata da sintetica nota di presentazione.
- 7.2 Le Delibere del Consiglio di Amministrazione di diniego dell'ammissione a contribuzione, devono essere motivate.
- 7.3 La richiesta di contribuzione ai servizi di cui al precedente punto 7.1 deve contenere:
 - a) la descrizione degli obiettivi e dei contenuti del servizio da finanziare;
 - b) l'indicazione del soggetto o dei soggetti scelti per l'esecuzione dello stesso;
 - c) la quantificazione dell'importo del servizio;
 - d) i tempi e i modi di realizzazione del servizio;
 - e) i tempi di erogazione del contributo da parte del Fondo Terziario;
 - f) l'indicazione dell'importo totale della contribuzione dallo stesso versata al Fondo, dal momento della sua iscrizione, al netto delle somme già percepite per progetti svolti direttamente.
- 7.4 Il Confidi che utilizzi i servizi di cui all'art. 5.1 lettera a) in caso di criticità nei rapporti contrattuali relativi ai servizi previsti nel progetto e le eventuali conseguenti revisioni al ribasso del compenso erogato, informerà il Fondo Terziario anche al fine della nuova determinazione della contribuzione dello stesso erogata.
- 7.5 Per i servizi di cui al precedente art. 5.1 lettera b), la relativa individuazione e richiesta di ammissione a contributo può essere presentata, al Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Presidente o da ciascuno dei suoi componenti, oltre che dai singoli Confidi soci.
- 7.6 La domanda di ammissione a contributo dei servizi di cui al precedente art. 5.1 lettera b), viene inoltrata, in forma scritta, direttamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ed inserita alla prima riunione utile dello stesso e deve contenere:
 - la descrizione dei contenuti del servizio e degli elementi di rilievo, utilità ed interesse generale per il Sistema dei Confidi aderenti a Federascomfidi;
 - l'importo da ammettere a contribuzione a valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al precedente art. 6.1 lettera b).

TITOLO III

I CRITERI PER LA GESTIONE DEL FONDO E L'INVESTIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8

(Criteri di gestione)

- 8.1 Per ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare, rispetto alle risorse complessive del Fondo:
 - la quota da destinare a copertura delle spese di gestione ed amministrazione;
 - la quota da destinare, complessivamente, ai servizi di cui al precedente art. 5.1.

Art. 9

(Versamento delle quote)

- 9.1 Il versamento delle quote, da parte dei soci, avviene entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio – secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 22 del D.L. n. 269/2003 – e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di approvazione del bilancio.
- 9.2 Il Confidi non in regola con il pagamento delle quote come indicato dall'art. 9.1 è ritenuto moroso. La morosità nel pagamento della quota annuale comporterà:
- la sospensione del diritto del Confidi ad essere ammesso a contribuzione per i servizi di cui al precedente art. 5.1 lettera a);
 - e, dopo il secondo anno, l'esclusione da socio, ai sensi dell'art. 12 lettera c) dello Statuto.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE ED OPERATIVITA'

Art. 10

(Ammissione dei soci)

- 10.1 La qualifica di socio si assume a seguito della relativa delibera, da parte del Consiglio di Amministrazione, che deve provvedervi alla prima riunione utile, successiva alla ricezione della domanda scritta di ammissione presentata dal Confidi al Presidente del Fondo Terziario.
- 10.2 La delibera del Consiglio di Amministrazione di accettazione o reiezione della domanda di ammissione deve essere comunicata dal Presidente al Confidi richiedente nei termini di legge e non deve essere motivata.

Art. 11

(Esclusione)

- 11.1 La qualifica di socio si perde a seguito di delibera motivata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, di esclusione del Confidi da parte del Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia dal momento in cui è comunicata all'interessato su iniziativa del Presidente.
- 11.2 La procedura di esclusione da socio è attivata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di altro componente del Consiglio di Amministrazione o di un socio, a seguito della previa verifica inerente la sussistenza dei presupposti di legge o statutari.
- 11.3 Verificata la sussistenza dei presupposti per la valutazione dell'esclusione, il Presidente la inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
- 11.4 Al termine della relazione il Presidente – in relazione alle esigenze di contraddittorio eventualmente richieste dalle singole fattispecie – può disporre (anche su richiesta di un Consigliere) la convocazione del socio per l'audizione e successivo deposito di controdeduzioni scritte, assegnando il relativo termine.
- 11.5 Scaduto il termine per controdedurre, il Presidente provvederà alla nuova convocazione di una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della delibera in merito al caso di specie, che dovrà essere comunicata in copia all'interessato.

Art. 12

(Disciplina del Consiglio di Amministrazione)

- 12.1 Per garantire tempestività e continuità nell'erogazione dei servizi, il Presidente provvederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, anche in modalità video-conferenza.
- 12.2 In attuazione dell'art. 21.8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato esecutivo per l'esame preventivo

e la redazione della nota di presentazione al Consiglio, inerente le richieste di servizi di cui al precedente art. 5.1 lettera a) e b).

- 12.3 La documentazione attinente agli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione è posta a disposizione dei Consiglieri, dalla data di convocazione dell'adunanza ed è consultabile dagli stessi in via telematica.
- 12.4 I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti in forma di Legge, devono essere trasmessi ai componenti entro i quindici giorni dalla data della seduta cui si riferiscono.

Art. 13

(Disciplina dell'Assemblea)

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica del Fondo Terziario o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea, prioritariamente tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 13.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, oltre che nei casi previsti obbligatoriamente dalla Legge e dallo Statuto, anche ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario e, comunque, quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un quinto dei Confidi soci.

Art. 14

(Operatività)

- 14.1 Gli aspetti attuativi attinenti all'operatività funzionale del Fondo Terziario verranno definiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 14.2 I componenti degli Organi ed il personale dipendente possono chiedere il rimborso delle spese da essi anticipate, sulla base degli originali della relativa documentazione attestata il relativo ammontare. Per quanto riguarda le spese conseguenti all'utilizzo di autovettura propria, valgono le Tariffe Aci.
- 14.3 Le spese rimborsabili sono, esclusivamente, quelle sostenute per comprovate ed oggettive necessità attinenti incombenze relative al ruolo ricoperto. Alla liquidazione delle stesse provvede chi ha la responsabilità amministrativa della Società.

Art. 15

(Utilizzo del logo)

- 15.1 Il socio ordinario può utilizzare il logo del Fondo Terziario apponendolo in carta intestata, sul sito internet e, comunque, utilizzandolo quale elemento identificativo della sua qualità di associato al Fondo, laddove tale aspetto risulti utile ed opportuno.
- 15.2 Qualora si verificano fattispecie di utilizzo improprio del logo, il Presidente potrà diffidare l'associato a desistere dal comportamento contestato, con obbligo, per lo stesso, di provvedere ad ottemperare entro i successivi due giorni.
- 15.3 In mancanza di ottemperanza, si applica la fattispecie specifica di esclusione di cui all'art. 12, lettera c) dello Statuto.

* * *

Il presente Regolamento Interno è stato approvato dall'Assemblea del Fondo Terziario, tenutasi in data 22 Ottobre 2024.